

**Legge federale  
sul diritto internazionale privato  
(Arbitrato. Competenza)**

**Modifica del 6 ottobre 2006**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 17 febbraio 2006<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 17 maggio 2006<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 18 dicembre 1987<sup>3</sup> sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

*Art. 186 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Il tribunale arbitrale decide sulla propria competenza anche quando un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente tra le stesse parti dinanzi a un tribunale statale o a un altro tribunale arbitrale, salvo che seri motivi richiedano una sospensione della procedura.

1 FF **2006** 4295

2 FF **2006** 4309

3 RS **291**

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006

Il presidente: Claude Janiak  
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006

Il presidente: Rolf Büttiker  
Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2006<sup>4</sup>

Termine di referendum: 25 gennaio 2007

<sup>4</sup> FF 2006 7625